

COME RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio, che si sviluppa in due fasi:

1) FASE ISTRUTTORIA

Gli sposi, o uno solo di loro devono, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, trasmettere il modulo di comunicazione dati (disponibile presso l'Ufficio Stato Civile o nella sezione "modulistica – ufficio demografico" del sito internet del Comune di Brogliano).

Il suddetto modulo, accompagnato da una copia del documento di identità, può essere:

- consegnato all'ufficio Stato Civile;
- inviato via fax (0445-947682), via email (demografici@comune.brogliano.vi.it) o via pec (prot.demografici.comune.brogliano.vi@pecveneto.it – SOLO DA ALTRA PEC).

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio, detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana.

In tutti gli altri casi, **il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti** previsti dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.

Una volta in possesso dei documenti necessari, viene fissato l'appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio.

2) PUBBLICAZIONE

Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (procura speciale) devono presentarsi, nel giorno prestabilito, all'Ufficio Stato Civile con un documento di identità valido, il codice fiscale e le marche da bollo necessarie.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Ulteriori documenti che devono essere prodotti dagli interessati

Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso:

- MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e/o del ministro di culto.

- SPOSI STRANIERI (uno od entrambi):
 - **nulla osta ai sensi dell'art. 116 del Codice Civile.**
 - per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
 - per i cittadini australiani, norvegesi, svedesi e statunitensi specifica documentazione alternativa, prevista dalla legge;

Le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.

- SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
- SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
- SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
- SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

Durata delle pubblicazioni

Le pubblicazioni rimangono esposte nell'Albo on-line per 8 giorni consecutivi.

Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Normativa di riferimento

- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e circolari integrative.
- Codice Civile artt. 84 e seguenti.